

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26658 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI
Data Udienza: 15/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Basso Vincenzo nato a Ramacca il 03/05/1961

avverso la sentenza del 11/09/2023 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

lette: la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria presentata dall'avvocato Andrea Calderone che, nell'interesse del ricorrente ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 11 settembre 2023 (dep. il 4 settembre 2025) la Corte di appello di Messina – per quel che qui rileva – in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina del giorno 8 febbraio 2022, ha assolto Vincenzo Basso, perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta di cui ai capi A. e B. della rubrica, limitatamente alle condotte afferenti ai rapporti

con Eveneto s.c. a r.l., D. e W., nonché dalle imputazioni di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui ai capi G. e R.; ne ha affermato la responsabilità per il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capo I. della rubrica), ne ha confermato la condanna per gli ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta (capo C.), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capi F, H., J., L., N., P., S., U.) e per gli ulteriori reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (capi K., M., O., Q., T., V.) per cui era già stato condannato in primo grado; ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e disposto la confisca per equivalente fino a concorrenza delle imposte evase (come specificato in dispositivo).

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità del giudizio per omessa notifica al difensore di fiducia, da parte del Tribunale, del rinvio d'ufficio dell'udienza dal 16 giugno 2020 al 15 settembre 2020 (poiché il provvedimento di rinvio sarebbe stato notificato a un difensore omonimo); tale nullità, tempestivamente eccepita dal difensore presente il 15 settembre 2020 perché ivi per altri impegni professionali, sarebbe assoluta e non sanata dalla mera presenza in aula del difensore né dalla concessione allo stesso, dopo il rigetto dell'eccezione e della richiesta di differimento, di un termine per presentare una nuova lista testimoniale e l'ammissione dell'esame di cinque testi, come invece assunto dai Giudici di merito. Invero, all'udienza del 15 settembre 2020 avrebbe avuto luogo l'escussione di cinque testi del Pubblico ministero (per cui il difensore non era preparato)

2.2. Con il secondo motivo, in relazione al delitto di cui al capo I. della rubrica sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in tema di prescrizione dei reati tributari e successione di leggi penali nel tempo, lamentando l'erronea applicazione della disciplina più sfavorevole (a seguito della modifica dell'art. 17 d. lgs. n. 74 del 2000 ad opera del D.L. n. 138 del 2011) alle fatture emesse fino al 17 settembre 2011, ritenendo non corretto far decorrere il termine di prescrizione dall'ultima fattura.

2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ragione della mancata derubricazione dei fatti di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice (art. 217 legge fall.) e della mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità *ex art.* 219, comma 3, legge fall.

2.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento ai fatti di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio di cui al capo A., assumendo l'erroneo utilizzo di dati tratti dal libro giornale anziché dal bilancio nonché l'apparenza della motivazione sulle censure relative alla ricostruzione delle operazioni in imputazione e al valore delle immobilizzazioni materiali (relative all'esercizio 2009).

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione e il difensore del ricorrente hanno rassegnato le proprie conclusioni per iscritto, nei termini esposti in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto. Restano assorbite le rimanenti censure.

2. Risulta in atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio prospettato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che:

l'udienza del 16 giugno 2020 è stata rinviato (con provvedimento del 12 giugno 2020) al 15 settembre 2020, in ragione della pandemia da Covid 19 (ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020); e tale procedimento è stato erroneamente comunicato a mezzo PEC indirizzata a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello effettivamente riferibile al difensore dell'imputato, come in effetti esposto dai Giudici di merito (cfr. verbale dell'udienza del 15 settembre 2020);

il Tribunale, per quel che qui rileva, a fronte dell'eccezione avente ad oggetto l'omesso avviso, ha ritenuto che la comparizione del medesimo difensore, pur non edotto del rinvio d'ufficio, abbia «sana[to] ogni irregolarità» in ordine alla mancata comunicazione; e, rispetto all'ulteriore richiesta difensiva (che - oltre ad aver eccepito l'omesso avviso - aveva chiesto un «termine a difesa» per il deposito di una nuova lista testi a seguito del mutamento della composizione del Collegio) ha disposto una sospensione di un'ora (per predisporre la richiesta di nuovi testi), poiché il procedimento era già incardinato e, dunque, non occorreva rispettare un termine a comparire; e, dunque, ha rigettato le nuove richieste istruttorie dell'avv. Calderone ed ha proceduto con l'escussione di un teste del Pubblico ministero (cfr. verbale cit.).

È dirimente considerare che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid 19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza, l'omesso avviso al difensore della fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale

a regime intermedio deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (cfr. pure Sez. 4, n. 46394 del 04/11/2021, Valsecchi, Rv. 282554 – 01; Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601 – 01). Inoltre, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. «la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire» (comma 1); e «la parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni» (comma 2).

Nel caso in esame, l'avvocato Calderone ha eccepito tempestivamente l'omesso avviso del rinvio d'ufficio dell'udienza e chiesto un differimento, così palesando anzitutto di esser comparso al solo fine di far rilevare l'irregolarità. Ragion per cui erroneamente il Tribunale ha sospeso la trattazione del procedimento soltanto per un'ora, procedendo poi all'assunzione della prova orale.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso, bastando aggiungere che nella specie non può ritenersi maturata la prescrizione dei reati per cui è condanna, tenuto conto che è in contestazione la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale *ex art. 99, comma 4, cod. pen.* (cfr. art. 161 cod. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso.

Così deciso il 15/04/2026.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli